



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Ginnasio di Stato "Eugenio Montale" di Roma

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2016

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico

ONOREVOLI SENATORI! L'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) riconosce l'esistenza della patologia definita come GAP (Gioco d'azzardo patologico) riferito a "una forma morbosa chiaramente identificata e che, in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale". In Italia, secondo le ultime indagini del Dipartimento delle politiche antidroga, ci sono circa 15 milioni di giocatori di cui 800.000 patologici e 2 milioni problematici. Nonostante il gioco sia vietato ai minori, i giocatori tra i 15 e 19 anni sono 1.250.000 ma, tra questi, vanno segnalati i 200.000 che presentano profili patologici. Secondo i dati Eurispes, esiste una relazione inversamente proporzionale tra reddito familiare e investimento nel gioco: giocano il 47 per cento degli indigenti, il 56 per cento degli appartenenti al ceto medio basso e il 66 per cento dei disoccupati. Più si è poveri e più si è vittime e ci si illude di migliorare la propria condizione di vita ma, in realtà, si subisce un vero e proprio saccheggio dei

redditi e patrimoni familiari. La dipendenza dal gioco è spesso causa della perdita del lavoro da parte di chi ne è afflitto perché induce all'assenteismo e alla minore produttività, oltre ad essere motivo di ansia, depressione e propensione al suicidio.

La relazione della Commissione parlamentare antimafia della XVI Legislatura ha denunciato fenomeni di illegalità legati al settore del gioco (usura, estorsione, riciclaggio, truffa ed evasione) e che non esiste in Italia una normativa che scoraggi e prevenga il gioco d'azzardo patologico.

Considerando tutto ciò e aggiungendo che, secondo un recente rapporto dell'associazione Libera (Azzardopoli, il paese del gioco d'azzardo), il mercato del gioco d'azzardo legale con un volume di affari pari a 85 miliardi e illegale con una stima tra i 150 e i 200 miliardi, rappresenta, nel 2013, la terza azienda del Paese per fatturato, riteniamo sia indispensabile un intervento normativo da parte del legislatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze, quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.

Art. 2.

*(Livelli essenziali di assistenza
per la cura del gioco d'azzardo patologico
e relativa certificazione)*

1. Ai fini della presente legge si aggiornano i livelli essenziali di assistenza riferendosi alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico; le suddette prestazioni sono individuate nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni.

Art. 3.

*(Divieto di introdurre nuovi apparecchi
e nuovi giochi d'azzardo
e riduzione progressiva delle concessioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuove concessioni per scommesse con vincite in denaro e di nuovi apparecchi, AWP e VLT,

nuovi giochi di abilità a distanza e nuovi giochi *on line*.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si individuano criteri e modalità per la revoca del 50 per cento delle concessioni in essere nella misura del 10 per cento annuo.

Art. 4.

(Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, si prevede un indennizzo economico agli esercizi commerciali e circoli privati che rimuovono volontariamente gli apparecchi per il gioco. Le modalità di fruizione e la misura dell'indennizzo saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Misure a tutela dei giocatori e dei minorenni)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche dei giochi d'azzardo sono modificate al fine di consentire l'accesso al gioco solo tramite tessera sanitaria al fine di bloccare l'accesso ai minori e a coloro che già hanno impiegato in giochi un quinto del reddito mensile.

Art. 6.

(Divieto di pubblicità)

1. È fatto divieto, indipendentemente dalle forme impiegate, alle pubblicità che abbiano come oggetto giochi che prevedano vincite in denaro.

Art. 7.

*(Modifiche delle sanzioni penali
e amministrative)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le sanzioni amministrative e penali previste per il gioco d'azzardo, gioco illegale e gioco irregolare sono inasprite nella misura del 100 per cento.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante i fondi derivanti dall'inasprimento delle sanzioni di cui all'articolo 7, attraverso l'abolizione del 30 per cento dello stanziamento del finanziamento pubblico ai partiti e all'editoria.